

REDDITO IMPRESA E IRAP

Nuove disposizioni ACE per i soggetti Irpef

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [D.M. 3 agosto 2017](#) è intervenuto sulla disciplina ACE, provvedendo, tra le altre cose, ad aggiornare le regole di calcolo dell'agevolazione per le **persone fisiche** e le **società di persone** esercenti attività d'impresa in **contabilità ordinaria** per natura o per opzione.

Ai soggetti Irpef è dedicato l'[articolo 8 del decreto](#), secondo cui, in aderenza alle novità recate dalla legge di Stabilità 2017, la **base ACE** è formata dalla somma di **due elementi**:

- la **differenza positiva** tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (cosiddetto *stock patrimoniale*). Si noti che **entrambe le grandezze devono essere assunte al lordo dell'utile maturato nel periodo**: quindi nel patrimonio netto 2015 va incluso l'utile 2015 e nel patrimonio netto 2010 va incluso l'utile 2010;
- gli **incrementi** e i **decrementi** di patrimonio netto che si sono formati dal 2016 in avanti da calcolarsi con le regole che trovano applicazione per i soggetti Ires. Pertanto, sono rilevanti, come incrementi, i **conferimenti** in denaro e gli **accantonamenti di utili** a riserva mentre, come decrementi, le **attribuzioni** di patrimonio **ai soci** (o all'imprenditore) e quindi i **prelevamenti** di utili.

Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel decreto appare, ora, chiaro che lo **stock patrimoniale è rilevante solo se positivo**, ossia quando il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è superiore rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Qualora lo *stock* fosse negativo, ai fini del calcolo dell'agevolazione, esso andrebbe assunto pari a **zero**.

Le nuove regole prevedono, poi, che tale **componente fissa possa essere ridotta da eventuali decrementi di patrimonio netto avvenuti a partire dal 2016**. Va quindi rilevato che i due elementi che compongono la base ACE **non sono perfettamente autonomi** come si poteva pensare.

In altri termini, il calcolo della base ACE deve avvenire **aggiungendo** algebricamente alla **differenza positiva** tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 il **saldo** tra incrementi e decrementi. In tal modo, afferma la **relazione illustrativa** al decreto, lo *stock patrimoniale* risulta **assorbibile** dai decrementi generati dal 2016.

Un altro importante aspetto regolato dal decreto riguarda il periodo d'imposta nel quale deve essere computato, quale incremento patrimoniale, l'**utile dell'esercizio**.

Diversamente da quanto avviene per le società di capitali, per i soggetti Irpef, **l'utile è rilevante ai fini ACE nell'esercizio di maturazione** (e non in quello successivo), al netto di eventuali prelevamenti avvenuti in corso d'anno. Ciò in virtù del fatto che, nelle società di persone e nelle imprese individuali, **non è necessaria** l'adozione di una **delibera** assembleare per la **destinazione** dell'utile a riserva.

Ne deriva che nella base ACE 2016 andava computato l'**utile** maturato nel corso del **2016**: tutti coloro che, per prudenza, non lo hanno considerato ai fini del calcolo del saldo Irpef 2016, pagato entro la scadenza ordinaria (30 giugno 2017), sono chiamati a effettuare gli appositi **ricalcoli** in vista della presentazione del modello Redditi 2017.

Le imprese, invece, che hanno beneficiato della **proroga** prevista per il versamento maggiorato dello 0,40% al prossimo 21 agosto, potranno far valere l'incremento dell'agevolazione già in occasione del saldo Irpef 2016.



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

Scopri le sedi in programmazione >